

## Newsletter n. 2 del 9 Gennaio 2016

### **1. L. 208/2015 - LEGGE DI STABILITA' 2016 - STRUTTURE RICETTIVE TURISTICO-ALBERGHIERE - Ampliato il credito d'imposta**

La L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) - ai **commi 320 e 321** - con la modifica dell'articolo 10 del D.L. n. 83/2014, convertito dalla L. n. 106/2014 (aggiunti i due nuovi commi 2-bi e 2-ter), prevede ora che il credito di imposta del 30% per la riqualificazione degli alberghi **sarà riconosciuto anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva**, entro i limiti fissati dal Piano Casa.

Entro il 31 marzo 2016, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto dovrà stabilire le disposizioni applicative, con riferimento, in particolare, a:

- a) *le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito d'imposta;*
- b) *le tipologie di interventi ammessi al beneficio;*
- c) *le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande;*
- d) *le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta;*
- e) *le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta (comma 2-bis).*

Sempre al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, e per promuovere l'adozione e la diffusione della "progettazione universale" e l'incremento dell'efficienza energetica, la Legge di Stabilità 2016 stabilisce che dovranno essere **aggiornati gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche**, compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale (comma 2-ter).

Ricordiamo che alle strutture alberghiere esistenti al 1° gennaio 2012, con almeno 7 camere, compresi alberghi, villaggi-albergo, residenze turistiche, alberghi diffusi, è riservato un credito di imposta del **30%**, fino a un massimo di **200mila euro**, delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2014 e il **31 dicembre 2016**, ripartito in 3 rate annuali (utilizzabile esclusivamente in compensazione), non cumulabile con altre agevolazioni fiscali.

Le spese agevolabili sono quelle sostenute per: **ristrutturazione edilizia**; restauro e risanamento conservativo; riqualificazione energetica; eliminazione delle barriere architettoniche; acquisto di mobili, componenti d'arredo, cucine, ecc.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di stabilità 2016 clicca qui.](#)

### **2. L. 208/2015 - LEGGE DI STABILITA' 2016 - ALES incorpora ARCUS - Novità su effetti civilistici, imposte e diritti al Registro imprese**

Al fine di assicurare risparmi della spesa pubblica e di razionalizzare le società strumentali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, è **disposta la fusione per incorporazione della «Società**

**per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa» nella società «ALES - Arte Lavoro e Servizi S.p.A.».**

Con un apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovrà essere adottato il nuovo statuto della società ALES, che dovrà prevedere, tra l'altro, l'istituzione di un consiglio di amministrazione, con conseguente nomina dei nuovi organi della società.

Entro novanta giorni dall'insediamento, sulla base di requisiti oggettivi e in considerazione dei nuovi compiti della società ALES, il consiglio di amministrazione dovrà adottare un piano di riorganizzazione aziendale e del personale, definendo, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, la struttura organizzativa come risultante dalla fusione.

Tale fusione, in deroga all'art. 2504-bis del Codice civile, **ha effetto a far data dal quindicesimo giorno successivo all'iscrizione del nuovo statuto della società ALES nel Registro delle imprese.** In tale data, la società ARCUS si estingue, con contestuale cessazione dei suoi organi amministrativi e di controllo dalla carica, e verrà cancellata dal Registro delle imprese su domanda di cancellazione presentata dalla società ALES.

Tutti gli atti connessi alle operazioni di fusione tra le società ALES e ARCUS **“sono esenti da ogni tributo e diritto, comunque denominato”**, e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.

A stabilirlo è l'**art. 1, commi 322 - 324, della legge 28 dicembre 2015, n. 208** (Legge di stabilità 2016).

Contrariamente da quanto previsto ai commi 659 – 664, a proposito della fusione della ISA e SGFA nella ISMEA - dove veniva utilizzata una dizione generica in materia di esenzioni (*“sono esenti da tasse, nonché da imposte dirette o indirette”*), tanto da mettere in dubbio se debbano o no essere pagati i diritti di segreteria al Registro delle imprese - in questo caso sembra chiaro che tutti gli atti connessi alle operazioni di fusione tra le società ALES e ARCUS **sono esenti da ogni tributo e diritto, “comunque denominato”, e quindi anche dal pagamento dei diritti di segreteria dovuti al Registro delle imprese.**

Nonostante che nulla venga detto in merito alle modalità di presentazione delle domande (modifica per ALES e cancellazione per ARCUS) al Registro delle imprese, riteniamo che l'ufficio del Registro delle imprese dovrà provvedere alla iscrizione della fusione per incorporazione di ARCUS **“su semplice richiesta di ALES”**. Anche in questo caso sarà quindi sufficiente l'inoltro degli appositi modelli, ma, secondo noi, con due doverose precisazioni:

- a) i modelli (modifica per ALES e cancellazione per ARCUS) dovranno essere **sottoscritti digitalmente dal nuovo presidente del nuovo Consiglio di amministrazione;**
- b) al modello di modifica dovrà essere **allegata la copia del nuovo statuto della ALES** approvato con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di stabilità 2016 clicca qui.](#)

### **3. L. 208/2015 - LEGGE DI STABILITA' 2016 - ARTIGIANATO DIGITALE - Cambiano i requisiti di accesso agli incentivi**

La L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) – ai **commi da 641 a 643** - ritocca la disciplina del **Fondo per lo sviluppo di attività innovative**, istituito dall'articolo 1, commi 56 e 57 della legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), successivamente modificata dall'articolo 1, comma 8 della legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015).

Nel dettaglio, i **commi 641 e 642** della L. n. 208/2015 intervengono, rispettivamente, sui commi 56 e 57 della L. n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) **riducendo il numero minimo di imprese richiesto per accedere agli incentivi che si riduce da 15 a 5 e prevedendo procedure selettive e il coinvolgimento di altri soggetti.**

Al comma 57 si stabilisce ora che le risorse del fondo saranno destinate ai soggetti beneficiari **“ammessi attraverso procedure selettive indette dal Ministero dello sviluppo economico in grado anche di valorizzare il coinvolgimento di istituti di ricerca pubblici, università, istituzioni scolastiche autonome ed enti autonomi con funzioni di rappresentanza del tessuto produttivo nella realizzazione dei programmi proposti, ovvero nella fruizione dei relativi risultati. Ai fini della loro ammissibilità, i programmi devono avere durata almeno biennale”** e essere finalizzati a sviluppare i seguenti principi e contenuti:

- a) creazione di centri di sviluppo di software e hardware a codice sorgente aperto per la crescita e il trasferimento di conoscenze alle scuole, alla cittadinanza, agli artigiani e alle microimprese;
- b) creazione di centri per l'incubazione di realtà innovative nel mondo dell'artigianato digitale;
- c) creazione di centri per servizi di fabbricazione digitale rivolti ad artigiani e a microimprese;
- d) messa a disposizione di tecnologie di fabbricazione digitale da parte dei soggetti di cui al comma 56;
- e) creazione di nuove realtà artigianali o reti manifatturiere incentrate sulle tecnologie di fabbricazione digitale.

Un apposito decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dovrà dare attuazione a tale disposizioni procedendo alla modifica del proprio decreto del 17 febbraio 2015.

Si ricorda che l'intervento agevolativo denominato "**Reti di impresa per l'artigianato digitale**", finalizzato a sostenere programmi innovativi, localizzati sull'intero territorio nazionale e realizzati da reti di imprese, per la diffusione, la condivisione e lo sviluppo produttivo delle tecnologie di fabbricazione digitale, è stato istituito con il **decreto ministeriale del 17 febbraio 2015**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015.

Il primo bando, che ha messo a disposizione oltre 9 milioni di euro a sostegno di progetti innovativi nell'ambito dell'artigianato digitale realizzati da reti di impresa, è stato emanato con **decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico 11 maggio 2015** (il cui comunicato è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2015), si è chiuso il 25 settembre 2015.

I **sogetti beneficiari** di tale agevolazione erano le "*imprese composte da almeno quindici individui che si uniscono in associazione temporanea di imprese (ATI) o in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o in reti di impresa aventi nel programma comune di rete lo sviluppo di attività innovative al fine di operare su manifattura sostenibile e artigianato digitale, alla promozione, ricerca e sviluppo di software e hardware e all'ideazione di modelli di attività di vendita non convenzionali e forme di collaborazione tra tali realtà produttive*".

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di stabilità 2016 clicca qui.](#)

#### **4. L. 208/2015 - LEGGE DI STABILITA' 2016 - Novità in materia di PAGAMENTI ELETTRONICI - La soglia scende da 30 a 5 euro - Prevista l'introduzione di sanzioni**

**Abolizione della soglia dei 30 euro** sotto la quale commercianti e professionisti potevano rifiutarsi di accettare pagamenti tramite POS, **taglio delle commissioni sulle transazioni sotto 5 euro e previsione di sanzioni per chi non accetta i pagamenti elettronici. Dal 1° luglio 2016 i pagamenti elettronici si applicheranno anche per il pagamento delle somme da riscuotere mediante i dispositivi di controllo di durata della sosta.**

Sono queste le novità introdotte dalla L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), ai **commi 900 e 901**, in materia di pagamenti elettronici.

Il **comma 900** prevede, con l'aggiunta di due nuovi commi (4-bis e 4-ter) all'art. 15 del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, ha, infatti, previsto:

- a) la diminuzione del valore dei pagamenti al di sopra dei quali il consumatore può richiedere all'esercente di pagare tramite carte di debito o di credito **dagli attuali 30 a 5 euro**;
- b) l'introduzione di una disposizione volta a **contenere i costi di utilizzo dei POS**, con la previsione che gli stessi non possano essere superiori a quelli che il beneficiario avrebbe sostenuto per l'accettazione di analoghi pagamenti in contanti, e
- c) **l'introduzione di disposizioni sanzionatorie** per i soggetti che non rispettano la norma.

Nel successivo **comma 901** si stabilisce che, a decorrere **dal 1° luglio 2016**, i pagamenti elettronici si applicheranno anche per i pagamenti delle **somme da riscuotere mediante i dispositivi di controllo di durata della sosta**, previsti dalla lett. f), comma 1, art. 7, del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada).

I Comuni dovranno pertanto rendere i dispositivi per la gestione delle aree di parcheggio idonei alla ricezione del pagamento tramite carte di debito e di credito.

Ricordiamo che, a decorrere **dal 30 giugno 2014**, trova applicazione per i consumatori la possibilità - introdotta dal citato art. 15, D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012 - di richiedere, al momento del pagamento di una prestazione o dell'acquisto di un bene, di effettuare il pagamento tramite strumenti elettronici, ovverosia carte di credito ovvero di debito.

L'ambito di applicazione di tale possibilità è stato successivamente definito dal Ministero dello Sviluppo economico con **D.M. 24 gennaio 2014**, in forza del quale vige **l'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito per tutti i pagamenti di importo superiore a trenta euro**, disposti a favore dei soggetti (imprese e professionisti), per l'acquisto di prodotti o la prestazione di servizi. Tuttavia, nonostante l'imposizione, chiunque violava la suddetta normativa, ad oggi **non andava incontro ad alcuna sanzione**.

Lo scopo della misura, anche in questo caso, era di spingere gli italiani a utilizzare maggiormente il digitale e in minor misura il contante, tentando di contrastare l'evasione fiscale.

Ricordiamo, infine, che nel frattempo, il **9 dicembre 2015**, è entrata in vigore **la normativa europea sul tetto unico alle commissioni interbancarie** (Regolamento UE n. 751 del 2015) che impone il tetto unico alle commissioni interbancarie.

Il tetto è fissato allo **0,3%** del valore dell'operazione per le transazioni con carta di credito e allo **0,2%** per i pagamenti per le carte di debito (bancomat) e prepagate.

La normativa si applica però **solo ai circuiti Visa, Mastercard e PagoBancomat**. Sono esclusi American Express e Diners che continueranno ad applicare le proprie commissioni, generalmente più alte.

In precedenza, chiunque utilizzava le transazioni elettroniche era costretto a versare alle banche "un canone" oscillante tra lo 0,5% e l'1% per le operazioni con Bancomat e soprattutto tra l'1 e il 2,5% per le operazioni con carta di credito.

Secondo Bruxelles con questo provvedimento si incentiva l'uso della moneta elettronica e le transazioni con le carte diventano più trasparenti, facendo risparmiare a tutti (commercianti, professionisti e cittadini) grandi somme.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di stabilità 2016 clicca qui.](#)

## **5. L. 208/2015 - LEGGE DI STABILITA' 2016 - Le principali novità illustrate dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro**

Come da tradizione, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha emanato la sua prima circolare del 2016 contenente il riepilogo delle principali novità della Legge di stabilità 2016.

Con il documento la Fondazione ha fornito le schede per una lettura tecnica dei singoli provvedimenti suddividendoli nei **tre argomenti**:

- **Fisco;**
- **Lavoro;**
- **Previdenza e Assistenza.**

Sono 26 gli argomenti in ambito lavoristico e fiscale contenuti nella Legge di Stabilità 2016, anche se le principali novità sono concentrate sulla materia pensionistica/previdenziale. Non mancano, tuttavia, modifiche di forte interesse ai regimi agevolati fiscali.

In particolare con la circolare, la Fondazione si è soffermata sulla proroga e ridimensionamento dello sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato per il 2016.

Il nuovo intervento prevede l'esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite di 3.250 euro su base annua, per un massimo di 24 mesi.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

## **6. IMPRESE E COOPERATIVE SOCIALI - Assegnati al Ministero dello Sviluppo Economico nuove disponibilità per i finanziamenti agevolati**

Con **delibera n. 74 del 6 agosto 2015**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2016, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) ha approvato l'assegnazione di **200.000.000,00 di euro** in favore del Ministero dello Sviluppo Economico per i **finanziamenti agevolati destinati a imprese sociali, cooperative sociali e società cooperative aventi qualifica di ONLUS**, concessi in regime «*de minimis*» a valere sulle risorse del FRI.

Ricordiamo che, il Ministro dello Sviluppo Economico, con **decreto 3 luglio 2015**, ha istituito un regime di aiuto volto a sostenere la nascita e la crescita delle tipologie di imprese, operanti per il perseguimento di interessi generali e **finalità di utilità sociale**, e che prevede **finanziamenti agevolati** destinati a imprese sociali, cooperative sociali e società cooperative aventi qualifica di ONLUS, concessi in regime «*de minimis*» a valere sulle **risorse del FRI**.

La copertura finanziaria del regime di aiuto è posta a carico della quota residua del 30 per cento delle risorse non utilizzate del **Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI)** sulla base della effettiva disponibilità delle risorse che sarà certificata da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., alla quale certificazione resta subordinata l'efficacia dell'assegnazione disposta con la presente delibera.

Il Ministero dello Sviluppo Economico provvederà agli adempimenti di competenza connessi all'attuazione della presente delibera. In particolare il Ministero presenterà al Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica - **entro il 30 giugno di ciascun anno** - una specifica relazione sui risultati dei programmi di investimento e l'efficacia degli interventi finanziati con le risorse di cui al punto 1 della presente delibera.

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera del CIPE clicca qui.](#)

## **7. D.L. N. 210/2015 - MILLEPROROGHE - Prorogata al 29 febbraio 2016 la possibilità di stoccare in discarica di rifiuti con PCI superiore a 13.000 kJ/kg in attesa delle novità introdotte dal "Collegato ambientale" di prossima pubblicazione**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 Dicembre 2015, il **Decreto-Legge 30 dicembre 2015, n. 210**, recante "**Proroga di termini previsti da disposizioni legislative**" (c.d. "*Decreto Milleproroghe*").

All'articolo 8, comma 3, viene prevista la **proroga al 29 febbraio 2016** del termine ultimo per **stoccare in discarica rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore 13.000 KJ/Kg**.

Con la modifica del **comma 1 dell'articolo 6, lett. p)** (*Rifiuti ammessi in discarica*) del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (recante: *Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*), viene infatti stabilito che dal **29 febbraio 2016** non saranno più ammessi in discarica i "**rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.000 kJ/kg**".

Il rinvio di tale obbligo, incompatibile rispetto alla normativa europea in materia di rifiuti dettata dalla Direttiva 1999/31/CE, si è reso necessario per concedere maggiore spazio temporale in vista della imminente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del c.d. "Collegato ambientale", (recante "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*"), nel quale si prevede **l'abrogazione della lett. p) del comma 1, dell'art. 6 del D.Lgs. n. 36/2003**.

Ricordiamo che, l'art. 1, comma 1, del D.L. n. 225/2010, successivamente convertito dalla L. n. 10/2011 ("*Milleproroghe 2011*"), oltre a rinviare ancora la scadenza al 31 marzo 2011, ha, da ultimo, modificato la lettera p) precisando che il divieto di conferire i rifiuti con PCI > 13.000 kJ/kg non valeva per i rifiuti provenienti "*dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita e dei rottami ferrosi per i quali sono autorizzate discariche monodedicato che possono continuare ad operare nei limiti delle capacità autorizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225*".

La precedente proroga (fino al 31 dicembre 2015) era stata prevista dalla L. n. 11/2015, di conversione del D.L. n. 192/2014 ("*Milleproroghe 2015*"). Quella decisa dal D.L. n. 210/2015 ("*Milleproroghe 2016*") è la **nona proroga** di un termine originariamente fissato dal citato articolo 6 del D.Lgs. n. 36/2006 nel **1° gennaio 2007**.

Si tratta sicuramente **dell'ultima proroga** in quanto il "Collegato ambientale", in fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, all'articolo 46 (*Disposizione in materia di rifiuti non ammessi in discarica*), **ha disposto l'abrogazione della lett. p) del comma 1, dell'art. 6 del D.Lgs. n. 36/2003**.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

LINK:

[Per conoscere nel dettaglio i contenuti del decreto-legge n. 210/2015 clicca qui.](#)

## **8. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - Direttiva del Ministero dell'Ambiente sulla procedura di rilascio, riesame ed aggiornamento**

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il 28 dicembre 2015, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il **decreto 16 dicembre 2015 n. 274**, recante "*Direttiva per disciplinare la conduzione del procedimento di rilascio, riesame ed aggiornamento dei provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*".

La presente direttiva è volta a disciplinare alcuni aspetti della **conduzione dei procedimenti di rilascio, riesame, aggiornamento e verifica di attuazione dei provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale (AIA)** per i quali il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è l'Autorità competente, al fine di codificare alcune buone prassi operative, sulla base dell'esperienza maturata nell'ultimo decennio da questo Ministero in qualità di autorità competente AIA.

La direttiva è indirizzata agli uffici del Ministero, alla Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale-IPPC (Commissione AIA-IPPC), istituita presso il Ministero, e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Le istruzioni riguardano in particolare il formato e i contenuti **dei pareri istruttori conclusivi** (art. 2) e **del piano di monitoraggio e controllo** (art. 3), la procedura per la valutazione preliminare delle

comunicazioni di modifiche non sostanziali (art. 4) e la gestione dei procedimenti autorizzativi per impianti off-shore (art. 5).

Vengono fornite **indicazioni anche per l'accertamento delle violazioni AIA** in relazione alle quali il Ministero dell'Ambiente ribadisce che, qualora l'accertamento non possa essere svolto contestualmente alla stesura del verbale relativo alla visita in loco, la contestazione deve illustrare le cause di tale differimento (art. 6).

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva ministeriale clicca qui.](#)



## **9. RI.MAP - Applicativo per la richiesta on line di elenchi merceologici al Registro delle imprese**

Tra i tanti servizi offerti dal Registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio vi è anche il **rilascio di elenchi di imprese per settori merceologici**.

Questo servizio consente di ottenere informazioni dettagliate sulle imprese registrate presso qualunque Camera di commercio italiana e rappresenta un valido strumento per chi ha bisogno di reperire notizie sulle imprese, di cercare partner imprenditoriali, o di organizzare campagne informative mirate.

Le modalità per la richiesta di detti elenchi può variare da Camera a Camera.

E' stato predisposto un apposito applicativo, denominato **ri.map**, attraverso il quale è possibile **richiedere autonomamente on line gli elenchi merceologici delle imprese**.

**ri.map** è una modalità di estrazione e visualizzazione dei dati contenuti nel Registro Imprese. Il servizio consente di selezionare elenchi di imprese attraverso vari criteri di ricerca, di renderne disponibili alcune informazioni anagrafiche e infine di visualizzare le imprese su mappa geografica secondo i più comuni standard utilizzati in internet (per georeferenziazione si intende infatti l'attribuzione a un dato di un'informazione relativa alla sua dislocazione geografica).

Si può ottenere un elenco di imprese attraverso **tre semplici passi**:

- *si impostano i criteri di selezione e si procede alla richiesta;*
- *il sistema esegue il conteggio delle imprese che soddisfano le condizioni indicate e fornisce il preventivo, richiedendo una conferma all'estrazione;*
- *ricevuta conferma, il sistema elabora il file e lo rende disponibile in un'area personale, dalla quale potrà essere scaricato ed eventualmente associato ad un elaboratore di testi o foglio di calcolo; le imprese estratte possono essere anche visualizzate su una mappa geografica.*

Il sistema offre molteplici criteri di selezione, di tipo territoriale (regione, provincia, comune), o di natura economica e dimensionale, come ad esempio l'attività economica, la classe di fatturato o di capitale, la classe di addetti ed altri ancora.

Con una combinazione appropriata dei parametri di selezione, si otterrà un elenco perfettamente ritagliato sulle proprie esigenze informative.

LINK:

[Per accedere al servizio e consultare la tabella dei costi clicca qui.](#)

## **10. NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERPELLI - L'Agenzia delle Entrate emana le istruzioni operative e le regole procedurali**

Con un **Provvedimento del 4 gennaio 2016, Prot. n. 27**, l'Agenzia delle Entrate ha fornito le indicazioni operative per la presentazione delle istanze di interpello alla luce delle nuove regole in vigore dal 1° gennaio 2016.

Il **D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156** (recante: "Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23"), emanato in attuazione della delega fiscale, ha, infatti, operato una generale revisione della disciplina degli interpelli.

L'art. 1 del decreto, a tal fine, ha integralmente sostituito l'art. 11 (*Diritto di interpello*) dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 27 luglio 2000).

Il provvedimento n. 27/2015, in particolare, dà attuazione alle disposizioni introdotte dall'art. 8 del citato D.Lgs. 156/2015, il quale demanda ad appositi provvedimenti dei Direttori delle Agenzia fiscali la definizione delle regole concernenti le modalità di presentazione delle istanze, l'individuazione degli uffici

cui le medesime istanze sono trasmesse e di quelli da cui pervengono le risposte, le modalità di comunicazione delle medesime risposte e ogni altra eventuale regola concernente la procedura.

Il decreto n. 156/2015 individua **quattro tipologie di interpello**:

- **ordinario**, ossia finalizzato alla richiesta di un chiarimento su aspetti normativi;
- **probatorio**, finalizzato a ottenere l'accesso a un determinato regime fiscale;
- **disapplicativo**, per rimuovere l'operatività di specifiche norme tributarie introdotte in chiave antielusiva;
- **anti-abuso**, per dare attuazione alla nuova disciplina sull'abuso del diritto.

Il decreto ha, inoltre, **modificato i termini della risposta alle istanze di interpello**, definendoli in **90 giorni** per l'interpello ordinario e in **120 giorni** per le restanti tipologie, e indicato i nuovi uffici competenti a ricevere le istanze.

Le istanze di interpello riguardanti i tributi erariali dovranno essere presentate **alla Direzione Regionale competente** in relazione al domicilio fiscale del soggetto istante.

Le **Amministrazioni centrali dello Stato**, gli enti pubblici a rilevanza nazionale, i soggetti non residenti, indipendentemente dalla nomina di un rappresentante fiscale in Italia o dalla circostanza che i medesimi soggetti assolvano gli obblighi o esercitino i diritti in materia di imposta sul valore aggiunto ed i soggetti di più rilevante dimensione dovranno presentare le istanze:

- alla **Direzione Centrale Normativa** con riferimento a quelle riguardanti i tributi erariali;
- alla **Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità immobiliare** con riferimento a quelle concernenti l'imposta ipotecaria dovuta in relazione agli atti diversi da quelli di natura traslativa, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali nonché le istanze di interpello aventi ad oggetto disposizioni o fattispecie di natura catastale.

Fa ancora eccezione, ma in solo via transitoria, la gestione delle **nuove istanze** cd. "antiabuso" che fino al 31 dicembre 2017 saranno presentate direttamente alla **Direzione Centrale Normativa** indipendentemente dai requisiti dimensionali o dalla residenza del contribuente che presenta l'istanza.

I **canali a disposizione del cliente** sono quattro: la consegna a mano, la spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, la presentazione per via telematica attraverso l'impiego della posta elettronica certificata ovvero attraverso l'utilizzo di un servizio telematico dedicato che, però, al momento, è ancora in fase di costruzione.

In attesa dell'implementazione e dell'avvio dell'apposito servizio telematico dedicato, il provvedimento stabilisce che le notificazioni e le comunicazioni dirette ai contribuenti obbligati a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, nonché ai contribuenti che, pur non essendo obbligati, forniscono nell'istanza un indirizzo di detta posta elettronica certificata, **dovranno essere preferibilmente effettuate attraverso tale canale**.

A tal fine il provvedimento indica in un apposito allegato (Allegato A) gli **elenchi di posta certificata di riferimento delle direzioni centrali e regionali interessate**.

Nei casi in cui l'istanza presentata non contenga tutti i requisiti richiesti, entro 30 giorni dalla ricezione, l'Amministrazione notifica al contribuente l'invito a regolarizzare negli ulteriori 30 giorni decorrenti dal ricevimento dell'invito medesimo. Nel caso di ritardi del contribuente, l'istanza sarà dichiarata inammissibile

LINK:

[Per scaricare il testo del Provvedimento e del suo allegato clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 156/2015 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della legge n. 212/2000 \(Statuto dei diritti del contribuente\) clicca qui.](#)

## **11. APPALTI PUBBLICI - Approvato dalla Commissione europea il modello di formulario per il DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)**

A decorrere dall'entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione della direttiva 2014/24/UE, e al più tardi a decorrere dal 18 aprile 2016, per l'elaborazione del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 59 della direttiva 2014/24/UE **dovrà essere utilizzato il modello di formulario riportato nell'allegato 2 del presente regolamento**. Le istruzioni per il suo uso figurano nell'allegato 1 del presente regolamento.

A stabilirlo è il nuovo **Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 3/16 del 6 gennaio 2016.

Ricordiamo che sono state pubblicate, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 94 del 28 marzo 2014, **tre direttive** (in corso di recepimento in Italia) **che riformano il settore degli appalti e delle concessioni**. Si tratta della **direttiva 2014/23/UE** sull'aggiudicazione dei contratti di concessione; della

**direttiva 2014/24/UE** sugli appalti pubblici nei settori ordinari e della **direttiva 2014/25/UE** sugli appalti nei cosiddetti "settori speciali" (acqua, energia, trasporti e servizi postali).

Tra le novità del nuovo pacchetto di norme, è utile segnalare le misure introdotte in tema di **semplificazione** e di **maggiore flessibilità delle procedure di appalto**.

La **direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014**, in materia di appalti pubblici, ha abrogato la precedente direttiva 2004/18/CE e ha dettato **nuove norme sulle procedure per gli appalti pubblici indetti da amministrazioni (pubbliche) aggiudicatrici** relativamente alle opere pubbliche e ai concorsi di progettazione. In particolare, all'art. 59, stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici, al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, dovranno accettare il "**documento di gara unico europeo (DGUE)**", che consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni nelle quali gli operatori economici devono o possono essere esclusi, di soddisfare i pertinenti criteri di selezione e di rispettare, se del caso, le norme e i criteri oggettivi fissati al fine di limitare il numero di candidati qualificati da invitare a partecipare.

**Il DGUE è un'autodichiarazione dell'operatore economico che fornisce una prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi.**

Molti operatori economici, specialmente le Piccole e Medie Imprese (PMI), ritengono che uno dei principali ostacoli alla loro partecipazione agli appalti pubblici consista negli oneri amministrativi derivanti dalla necessità di produrre un considerevole numero di certificati o di altri documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione.

Limitare tali requisiti, è adesso possibile mediante **l'uso di un documento di gara unico europeo (DGUE)** consistente in un'autodichiarazione aggiornata, che comporta una notevole semplificazione a vantaggio sia delle amministrazioni aggiudicatrici che degli operatori economici.

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

## RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA (DAL 4 AL 9 GENNAIO 2016)

**1) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 novembre 2015:** Ripartizione delle risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria, per l'anno 2015. (Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**2) Ministero della Giustizia - Decreto 28 dicembre 2015:** Modifiche alle specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24. (Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**3) Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Decreto 23 dicembre 2015:** Aspetti procedurali per il rilascio ai soggetti interessati dell'autorizzazione per l'etichettatura transitoria dei vini DOP e IGP, ai sensi dell'articolo 72 del Reg. (CE) n. 607/2009 e dell'articolo 13 del decreto 7 novembre 2012. (Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**4) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 17 dicembre 2015:** Istituzione del corso di formazione per formatore. (Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE**  
**UNIONE EUROPEA**  
**(DAL 4 AL GENNAIO 2016)**

**1) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016**, che stabilisce il modello di formulario per il documento di gara unico europeo. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 3/16 del 6 gennaio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)